



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

## DELIBERAZIONE N. 25 DEL 18.12.2024

**Oggetto:** Parere sulla disciplina delle fasce di prima salvaguardia e delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali non modellati idraulicamente di cui, rispettivamente, all'art. 30 ter, comma 1 e all'art. 8, comma 8 delle Norme di Attuazione del PAI.

L'anno duemilaventiquattro, addì 18 del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione prot. n.16949 del 06.12.2024, si è riunito a Cagliari presso gli Uffici della Presidenza in v.le Trento 69, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Alessandra Todde</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	<b>X</b>
<b>Antonio Piu</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	<b>X</b>
<b>Rosanna Laconi</b>	Assessora Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	<b>VCF</b>
<b>Gian Franco Satta</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	<b>VCF</b>
<b>Emanuele Cani</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	<b>VCF</b>
-----	Rappresentante delle Province	Componente	
-----	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

Assume la Presidenza la Presidente della Regione Alessandra Todde.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

**LA PRESIDENTE**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N 25

DEL 18.12.2024

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le relative Norme di Attuazione;

**VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con le deliberazioni n. 15 e n. 16 del 28 ottobre 2024, pubblicate per estratto sul BURAS n. 60 del 21 novembre 2024;

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020, avente ad oggetto "Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo";

**EVIDENZIATO** che sussistono i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva del quesito stesso, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale sopra richiamata;

**CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Olbia, con nota protocollo n. 133188 del 31 ottobre 2024, acquisita al protocollo ADIS n. 11847 del 4 novembre 2024 ha evidenziato la necessità di *"...un chiarimento in merito all'applicazione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali (art.8 comma 8 delle N.d.A. del PAI) e delle fasce di prima salvaguardia (art.30 ter delle N.d.A. del PAI) in area perimetrata esclusivamente con pericolosità idraulica Hi\*"* ed ha chiesto, con particolare riferimento al contesto urbano in cui sono rappresentati elementi idrici (tratti tombati e canali e alvei a cielo aperto), se *"... vadano applicate le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali e le fasce di prima salvaguardia per tali elementi idrici che presentano esclusivamente pericolosità idraulica Hi\* (L'area è studiata con modellazione idraulica 2d e pertanto su di essa insistono pericolosità idrauliche derivanti dall'esonazione di un altro corso d'acqua)"*;

**RICHIAMATE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI che dispongono che, per gli elementi idrici



appartenenti al reticolo idrografico regionale che non sono stati oggetto di specifico studio idraulico e, a cui, pertanto, non sono attribuibili livelli di pericolosità relativi a uno specifico tempo di ritorno, trovano applicazione:

- le fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter, comma 1, nelle quali trova applicazione, ai sensi dell'art. 30 ter comma 3, la disciplina prevista dagli artt. 27 e 27 bis per le aree di pericolosità molto elevata (Hi4);
- le fasce di tutela di cui all'art. 8, comma 8, nelle quali trova applicazione la disciplina prevista dal medesimo art. 8, comma 9;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 8, commi da 5 ter a 5 quinquies, che prescrive la disciplina degli interventi ammissibili nelle aree periurbane e urbane identificate come aree critiche (Hi\*) e rinvia alle norme d'uso stabilite dai piani urbanistici comunali generali o attuativi, previa apposita variante urbanistica di adeguamento;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 23, comma 14 che, in applicazione del principio di precauzione, prescrive che, nelle aree caratterizzate da differenti livelli di pericolosità, si applicano le norme più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

**EVIDENZIATO** pertanto che, nelle fasce relative ai corsi d'acqua che non sono stati oggetto di specifico studio idraulico, è preclusa l'applicazione della disciplina prescritta per le aree perimetrate Hi\* (o altro livello di pericolosità) derivanti dall'esondazione di un altro corso d'acqua;

**CHIARITO** in conclusione che:

- per gli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale che non sono stati oggetto di specifico studio idrologico- idraulico trova applicazione la identificazione e la disciplina di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter, commi 1 e 3 e la identificazione e la disciplina delle fasce di tutela di cui all'art. 8, commi 8 e 9;
- nelle fasce di prima salvaguardia ex art. 30 ter, comma 1 e nelle fasce di tutela ex art. 8, comma 8, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all' art. 30 ter, comma 3 e all'art. 8, comma 9, nelle zone di sovrapposizione con aree perimetrate Hi\* (o altro livello di pericolosità) derivanti dall'esondazione di un altro corso d'acqua;
- solo a seguito di studio idrologico- idraulico che determini le aree di pericolosità generate da uno specifico elemento idrico, cessa l'applicazione della disciplina di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter, commi 1 e 3;



- a seguito di studio idrologico- idraulico che determini le aree di pericolosità generate da uno specifico elemento idrico, cessa la delimitazione delle fasce di tutela derivante dall'art. 8, comma 8 e trova applicazione l'art. 8, comma 8 bis, che dispone che la profondità delle fasce di tutela non può eccedere la perimetrazione delle aree di esondazione derivanti dalla piena avente tempo di ritorno cinquantennale; in tali fasce di tutela si applica la disciplina dell'art. 8, comma 9, anche se, le stesse, risultano sovrapposte con aree perimetrare Hi\* (o altro livello di pericolosità) riferite ad altri corsi d'acqua;

### **DELIBERA**

per le ragioni indicate in premessa, di chiarire che:

- per gli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale che non sono stati oggetto di specifico studio idrologico- idraulico trova applicazione la identificazione e la disciplina di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter, commi 1 e 3 e la identificazione e la disciplina delle fasce di tutela di cui all'art. 8, commi 8 e 9;
- nelle fasce di prima salvaguardia ex art. 30 ter, comma 1 e nelle fasce di tutela ex art. 8, comma 8, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all' art. 30 ter, comma 3 e all'art. 8, comma 9, nelle zone di sovrapposizione con aree perimetrare Hi\* (o altro livello di pericolosità) derivanti dall'esondazione di un altro corso d'acqua;
- solo a seguito di studio idrologico- idraulico che determini le aree di pericolosità generate da uno specifico elemento idrico, cessa l'applicazione della disciplina di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter, commi 1 e 3;
- a seguito di studio idrologico- idraulico che determini le aree di pericolosità generate da uno specifico elemento idrico, cessa la delimitazione delle fasce di tutela derivante dall'art. 8, comma 8 e trova applicazione l'art. 8, comma 8 bis, che dispone che la profondità delle fasce di tutela non può eccedere la perimetrazione delle aree di esondazione derivanti dalla piena avente tempo di ritorno cinquantennale; in tali fasce di tutela si applica la disciplina dell'art. 8, comma 9, anche se, le stesse, risultano sovrapposte con aree perimetrare Hi\* (o altro livello di pericolosità) riferite ad altri corsi d'acqua.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N 25

DEL 18.12.2024

**Il Segretario Generale**

Costantino Azzena

**La Presidente del Comitato Istituzionale**

Alessandra Todde